

Personalità (diritti della) - identità personale - in genere -
Anonimato materno - Diritto del nato da parto anonimo di conoscere le
proprie origini - Verifica della persistenza della volontà della madre
di mantenere l'anonimato - Modalità attuative - Compromissione delle
facoltà cognitive e volitive della madre - Rispetto del diritto
all'oblio della donna - Fondamento - Fattispecie.

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie
origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della
madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto consentirsi al figlio
di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda
revocare la propria scelta, occorrendo però tutelare anche
l'equilibrio psico-fisico della genitrice; pertanto il diritto
all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato
di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di
revocare validamente la propria scelta di anonimato. (Nel caso di
specie, la S.C. ha ritenuto che l'interpello della madre, affetta da
oligofrenia grave, avesse avuto esito negativo, atteso che la donna
aveva dimostrato una grave compromissione delle facoltà cognitive e
volitive, non era stata in grado di esprimere la propria volontà e di
ricordare la nascita del figlio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7093 del 03/03/2022 (Rv.
664167 - 01)

Corte

Cassazione

7093

2022